

**Emendamento 14****Leonardo Domenici**

a nome del gruppo S&amp;D

**Werner Langen**

a nome del gruppo PPE

**Pascal Canfin**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

A7-0223/2011

**Werner Langen**Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)**Proposta di regolamento****Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1***Testo della Commissione**Emendamento*

1. **Le controparti finanziarie trasmettono ad** un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 51 le informazioni relative ad ogni contratto derivato OTC da esse stipulato *e* ad ogni modifica o cessazione del contratto. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue *l'esecuzione, la compensazione o la modifica del contratto.*

1. **Tutti i contratti derivati sono segnalati a** un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 51. Le **controparti comunicano le** informazioni relative ad ogni contratto derivato OTC da esse stipulato e ad ogni modifica **significativa, novazione** o cessazione del contratto. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue **la stipula, modifica, novazione o cessazione del contratto, salvo diversa disposizione contenuta negli atti adottati ai sensi del paragrafo 5. A differenza della cessazione anticipata, non è considerata una modifica la scadenza convenuta di un contratto o la scadenza di una transazione. Le informazioni su una transazione con derivati sono trasmesse al più tardi il giorno utile che segue l'esecuzione della transazione o la successiva modifica. Per giorni utili si intendono i giorni che sono operativi per entrambi i contraenti e, in caso di compensazione di un contratto tramite controparte centrale, anche i giorni utili per la controparte centrale in questione. Le controparti finanziarie conservano inoltre agli atti per un periodo di cinque anni tutte le informazioni soggette a tale obbligo di segnalazione.**

**I terzi sono abilitati a effettuare le segnalazioni di cui al primo comma, per conto delle controparti originarie, purché sia garantito che informazioni relative al**

*contratto non siano comunicate due volte.*

*Gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma sono assolti dalla controparte centrale che compensa i contratti derivati soggetti a obblighi di clearing. Nel caso in cui i contratti derivati siano sottoposti a "trade compression", gli obblighi di segnalazione di cui al primo comma sono assolti dall'operatore del servizio di trade compression.*

*All'ESMA sono delegati i poteri per verificare la possibilità di introdurre un obbligo retroattivo di segnalazione per i contratti derivati OTC se le relative informazioni sono indispensabili alle autorità di vigilanza. L'ESMA considera nella sua decisione i seguenti criteri:*

- a) le premesse tecniche per una segnalazione (segnatamente ove le transazioni siano registrate per via elettronica);*
- b) la durata residua delle transazioni in sospenso.*

*Prima di decidere l'ESMA procede a una consultazione pubblica degli operatori di mercato.*

Or. en

29.6.2011

A7-0223/15

**Emendamento 15**

**Leonardo Domenici**

a nome del gruppo S&D

**Werner Langen**

a nome del gruppo PPE

**Pascal Canfin**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A7-0223/2011**

**Werner Langen**

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Altri soggetti possono comunicare le  
modifiche o la cessazione di cui al paragrafo  
1, per conto delle controparti originarie,  
purché tutte le informazioni relative al  
contratto siano comunicate senza generare  
duplicazioni.*

*soppresso*

Or. en

**Emendamento 16****Sharon Bowles, Werner Langen**

a nome della commissione per i problemi economici e monetari

**Relazione****A7-0223/2011****Werner Langen**Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)**Proposta di regolamento****Considerando 50***Testo della Commissione*

(50) Occorre **autorizzare la** Commissione **ad** adottare atti **delegati, conformemente** all'articolo 290 del trattato in merito alle informazioni da includere nella notifica all'ESMA e nel registro e sui criteri di decisione dell'ESMA riguardanti: l'assoggettabilità all'obbligo di compensazione, le soglie per la segnalazione e per la compensazione, il periodo massimo relativo al contratto, la liquidità, il contenuto minimo delle norme sul governo societario, le modalità di conservazione dei dati, il contenuto minimo del piano di continuità operativa e i servizi garantiti, le percentuali e scadenze applicabili ai margini, le condizioni di mercato estreme, le garanzie reali altamente liquide e gli scarti di garanzia, gli strumenti finanziari altamente liquidi e i limiti di concentrazione, le modalità di effettuazione dei test, le informazioni da includere nella domanda di registrazione presentata all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni, le ammende e le informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono mettere a disposizione, conformemente al presente regolamento. In fase di elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione si avvalga delle competenze delle **competenti autorità di vigilanza europee** (ESMA, EBA ed EIOPA). Tenuto conto delle sue competenze in materia di strumenti finanziari e di mercati, occorre che l'ESMA abbia un ruolo centrale di consulenza della Commissione nella preparazione degli atti delegati. **Tuttavia, se opportuno, occorre che l'ESMA si consulti strettamente con le altre due autorità di vigilanza europee.**

*Emendamento*

(50) Occorre **delegare alla** Commissione **il potere di** adottare atti **ai sensi** all'articolo 290 del Trattato **sul funzionamento dell'Unione europea e di approvare standard tecnici di regolamentazione conformemente agli articoli 10-14 del regolamento (CE) n. 1095/2010** in merito alle informazioni da includere nella notifica all'ESMA e nel registro e sui criteri di decisione dell'ESMA riguardanti: l'assoggettabilità all'obbligo di compensazione, le soglie per la segnalazione e per la compensazione, il periodo massimo relativo al contratto, la liquidità, il contenuto minimo delle norme sul governo societario, le modalità di conservazione dei dati, il contenuto minimo del piano di continuità operativa e i servizi garantiti, le percentuali e scadenze applicabili ai margini, le condizioni di mercato estreme, le garanzie reali altamente liquide e gli scarti di garanzia, gli strumenti finanziari altamente liquidi e i limiti di concentrazione, le modalità di effettuazione dei test, le informazioni da includere nella domanda di registrazione presentata all'ESMA dai repertori di dati sulle negoziazioni, le ammende e le informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono mettere a disposizione, conformemente al presente regolamento. In fase di elaborazione degli atti delegati, occorre che la Commissione si avvalga delle competenze delle **ESA** (ESMA, EBA ed EIOPA). Tenuto conto delle sue competenze in materia di strumenti finanziari e di mercati, occorre che l'ESMA abbia un ruolo centrale di consulenza della Commissione nella preparazione degli atti delegati. **L'ESMA deve comunque**

*consultare all'occorrenza l'EBA e l'EIOPA.*

Or. en

**Emendamento 17****Sharon Bowles, Werner Langen**

a nome della commissione per i problemi economici e monetari

**Relazione****A7-0223/2011****Werner Langen**Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)**Proposta di regolamento****Considerando 51***Testo della Commissione**Emendamento*

*(51) Ai sensi dell'articolo 291 del TFUE, le regole e principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione devono essere stabiliti preventivamente da un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione del nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.*

*(51) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze d'esecuzione attribuite alla Commissione<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Or. en

**Emendamento 18****Sharon Bowles, Werner Langen**

a nome della commissione per i problemi economici e monetari

**Relazione****A7-0223/2011****Werner Langen**Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)**Proposta di regolamento****Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1***Testo della Commissione**Emendamento*

1. Il presente regolamento fissa obblighi uniformi per i contratti derivati **di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE negoziati fuori borsa**, e per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

1. Il presente regolamento fissa obblighi uniformi per i contratti derivati, **disposizioni specifiche volte a rafforzare la trasparenza e la gestione del rischio del mercato dei derivati OTC nonché obblighi uniformi** per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

***Per garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, l'ESMA sviluppa progetti di standard tecnici di regolamentazione contenenti linee guida per l'interpretazione e l'applicazione, ai fini del presente regolamento, dei punti da (4) a (10) dell'Allegato I, Sezione C della direttiva 2004/39.***

***L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30° giugno 2012.***

***Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.***

Or. en

29.6.2011

A7-0223/19

**Emendamento 19**

**Sharon Bowles, Werner Langen**

a nome della commissione per i problemi economici e monetari

**Relazione**

**A7-0223/2011**

**Werner Langen**

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Al fine di garantire l'applicazione del paragrafo 1, punto 22 bis, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione intesi a definire con maggiore precisione i criteri da utilizzare per classificare le imprese di paesi terzi come controparti di compensazione di questi paesi.***

***L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30° giugno 2012.***

***Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.***

Or. en

*Se il presente emendamento viene approvato, le parole "Per assicurare un'applicazione coerente del ..." del primo comma, e un secondo e terzo comma identici a quelli di questo emendamento, dovranno essere inseriti (se non già presenti) anche all'articolo 8.2, all'articolo 24.9, all'articolo 27.4, all'articolo 32.2, all'articolo 32 bis.2, all'articolo 37.5, commi 3-5, all'articolo 46.4, all'articolo 52.3 e all'articolo 67.4.*

**Emendamento 20****Sharon Bowles, Werner Langen**

a nome della commissione per i problemi economici e monetari

**Relazione****A7-0223/2011****Werner Langen**Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni  
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)**Proposta di regolamento****Articolo 4 – paragrafo 6***Testo della Commissione**Emendamento*

6. *Alla Commissione sono delegati i poteri di adottare* standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

- a) le informazioni da includere nella notifica di cui al paragrafo 1;
- b) i criteri di cui al paragrafo 3;
- c) le informazioni da includere nel registro di cui al paragrafo 4.

Le informazioni di cui al paragrafo 4 permettono almeno di individuare correttamente e inequivocabilmente la categoria di derivati assoggettata all'obbligo di compensazione.

*I progetti di standard di regolamentazione di cui al primo comma sono adottati conformemente [agli articoli da 7 a 7 quinquies] del regolamento .../... [regolamento ESMA].*

*L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di standard di regolamentazione entro il 30 giugno 2012.*

6. *Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di* standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

- a) le informazioni da includere nella notifica di cui al paragrafo 1;
- b) i criteri di cui al paragrafo 3;
- c) le informazioni da includere nel registro di cui al paragrafo 4.

Le informazioni di cui al paragrafo 4 permettono almeno di individuare correttamente e inequivocabilmente la categoria di derivati assoggettata all'obbligo di compensazione.

*L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30° giugno 2012.*

*Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.*

*Prima di decidere a norma del paragrafo 1 l'ESMA procede a una consultazione pubblica degli operatori di mercato.*

Or. en